

UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI

FNOMCeO

*Al Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI
ALBO ODONTOAITRI**

E-MAIL PERSONALI

E-MAIL ORIDINI PROVINCIALI

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai

OGGETTO: Inoltro documentazione

Cari Colleghi,

ritengo necessario, nell'ambito della nostra quotidiana opera di reciproca informazione, trasmettervi due note inviate al Ministero della Salute concernenti problematiche all'o.d.g. della nostra professione con particolare riferimento alla questione della illegittimità per gli odontotecnici intrattenere qualsiasi rapporto anche economico con il paziente considerato che, anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiarito che tale rapporto non può essere che tenuto dal legittimo esercente l'odontoiatria.

Si richiede, pertanto un intervento del Ministero, per porre in essere nelle forme più incisive ogni presidio volto al rispetto di norme ancora oggi vigenti.

Siamo convinti che occorrerà un rapporto più diretto con il Ministro della Salute per chiarire molte questioni che troppo spesso vengono filtrate da inconcludenti tavoli di lavoro.

Inoltre, e non avulso dal tema appena affrontato, ritengo opportuno segnalare la recente vicenda che ha visto approvato un emendamento nel Ddl Concorrenza che in

2016/7835-30-06-2016-PARTEZZA

sostanza limita al 20% su base regionale le farmacie che possono essere di proprietà delle società di capitali.

Tale differente trattamento dimostra che alcune corrette posizioni, come quella dei farmacisti, possono essere ascoltate anche a livello politico laddove si riesca a fare, in modo compatto, opera di convinzione dimostrando l'unità di intenti di una professione.

Ci si domanda, se esistono motivi o posizioni contrarie dirette alla professione odontoiatrica, esercitata da circa 62.000 iscritti agli albi che, attraverso la loro opera garantiscono una rete di assistenza capillare nell'interesse della salute generale, oltre al sostentamento di migliaia di addetti diretti e collaboratori in attività senza considerare l'indotto.


Se si tratta di una questione politica, è opportuno ricevere in *primis* dal Ministro di riferimento le giuste risposte.

È questa la strada da seguire e sono certo che se sapremo operare in sintonia ed in modo coeso anche le nostre corrette posizioni potranno trovare ascolto e condivisione.

Cordiali saluti.



All. n. 2



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI

FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**GENT.MA ON.
BEATRICE LORENZIN
MINISTRO DELLA SALUTE NEL GOVERNO**

E-MAIL: segreteriaministro@sanita.it

Gentile Sig.ra Ministro,

quale Presidente della Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO Le scrivo per segnalare l'esistenza di una modalità di svolgimento della professione odontoiatrica che, non rispettando tutte le normative, mette potenzialmente a rischio la sicurezza delle cure e la salute dei cittadini.

Mi riferisco allo svolgimento della professione da parte di società (prevalentemente società di capitali) che, costituite nella forma di società di servizi per mettere a disposizione dei professionisti iscritti agli albi l'organizzazione amministrativa necessaria per i loro studi invece svolgono direttamente la professione erogando prestazioni, acquistando materiali, farmaci ed attrezzature in palese violazione delle norme (legge 175/92 e D.Lgs. 187/2000 di recepimento della Direttiva Euroatom).

Come è a Sua conoscenza il legislatore ha limitato la vendita e l'utilizzo di queste apparecchiature e di queste sostanze soltanto ai soggetti legittimati in possesso di specifiche competenze delegando agli Ordini la verifica del possesso (e del mantenimento nel tempo) di tutte le competenze e capacità, certificando tali elementi mediante l'iscrizione nell'albo professionale. È di tutta evidenza che l'utilizzo improprio di farmaci ed apparecchiature di questo tipo può portare conseguenze anche gravissime per la migliore tutela dei cittadini considerando che l'assunzione di farmaci senza specifico controllo professionale può comportare anche gravi conseguenze sul piano infettivo e addirittura favorire la diffusione di problematiche oncologiche.

Quindi sollecito il Suo alto intervento volto a ripristinare la sicurezza delle cure e il rispetto delle norme, avendo il legislatore altresì previsto specifiche modalità per permettere a personalità giuridiche di svolgere una professione, regolamentata a maggior ragione, nel nostro caso, essendo direttamente incidente su un diritto costituzionalmente tutelato (la salute).

Ringraziando per l'attenzione che riserverà a questa nota colgo l'occasione per inviarle i miei più cordiali saluti.

Giuseppe Renzo





UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI

FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Alto degli Odontoiatri*

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. : Sig.ra Vima Lisai

**GENT.MA DOTT.SSA
ROSSANA UGENTI
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- MINISTERO DELLA SALUTE**

**E-MAIL: SEGRETERIA.DGRUPS@SANITA.IT
PEC: DGRUPS@POSTACERT.SANITA.IT**

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti

Gent.ma Direttrice,

non avendola potuto incontrare personalmente in occasione della recente riunione degli Stati Generali dell'Odontoiatria del 23 giugno u.s. le rappresento una questione che avrei voluto discutere direttamente con Lei in quel contesto.

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 13307/15 ha sancito che l'esecuzione di una prestazione professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente privando il contratto di qualsiasi effetto.

Inoltre viene ribadito che, peraltro, proprio in riferimento alla figura professionale dell'odontotecnico, che la progettazione, preparazione e collocazione nel cavo orale del cliente di una protesi dentaria implicano l'esecuzione di operazioni e manovre vietate agli odontotecnici dal R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11 perché riservate ai sanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi o degli odontoiatri. Con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 cod. civ. e in relazione all'art. 1418, della nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso al riguardo tra odontotecnico e

cliente, che deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cassazione 16 ottobre 1995, n. 10769).

In riferimento a questa situazione normativa e giurisprudenziale sono a chiederle come sia possibile che nelle strutture del SSN i clienti/pazienti delle strutture stesse eseguano pagamenti tramite bollettini postali del costo del manufatto protesico direttamente al laboratorio convenzionato il quale a sua volta rilascia fattura intestata.

Questa prassi, ormai consolidata, potrebbe essere anche, a mio avviso una istigazione all'abusivismo, per questo sono a chiedere il suo prezioso intervento al fine di risolvere una situazione di palese illegittimità.

In attesa di ricevere un suo gentile riscontro colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.

Giuseppe Renzo

